

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n°8 del 5 Maggio 2009

1°Modifica con delibera del Consiglio di Amministrazione n°2 del 21 Gennaio 2011

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Regolamentazione per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7 comma 6 e ss. del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo, siano essi di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui agli artt. 2222 e seguenti (contratto d'opera) e 2230 e seguenti (contratto d'opera intellettuale) del codice civile aventi ad oggetto la c.d. "*locatio operis*" ossia il compimento di una prestazione d'opera a carattere prevalentemente personale.
2. Si ha collaborazione occasionale quando l'incarico di lavoro autonomo consiste in una prestazione di carattere episodico e saltuario, anche con contenuto professionale, che si esaurisce in una sola azione o prestazione isolata che consente il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e che richiede un contatto sporadico con il committente.
3. Si ha collaborazione coordinata e continuativa quando l'incarico di lavoro autonomo ha ad oggetto la produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente e si caratterizza per la continuità della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione e i fini dello stesso; il Dirigente responsabile del conferimento dell'incarico definisce in dettaglio il contenuto della collaborazione e ne controlla il risultato verificando la rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.
4. Restano pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - gli appalti d'opera e di servizi ai sensi dell'art. 1655 e seguenti del codice civile, in cui prevalgono gli aspetti legati all'organizzazione di mezzi piuttosto che il carattere personale della prestazione resa dal collaboratore;
 - gli incarichi ed i servizi professionali rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 163/06.
5. È inoltre escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento il conferimento degli incarichi per la rappresentanza processuale e l'attività di patrocinio legale dell'Ente.

ART. 2 – PRESUPPOSTI

1. Per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Direttore o il funzionario delegato competente può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei presupposti di seguito indicati:
 - a) La prestazione oggetto dell'incarico sia riconducibile alle funzioni istituzionali e corrisponda a obiettivi e progetti specifici e determinati dell'Azienda.
Per incarico di studio si intende quello avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione con la previsione della consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
Per incarico di ricerca si intende quello che presuppone la preventiva definizione del programma da parte della stessa Amministrazione.

Per consulenza si intende l'incarico avente ad oggetto la richiesta ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi.

- b) Il Direttore o il funzionario delegato deve avere preliminarmente accertato l'oggettiva inesistenza all'interno dell'organizzazione di riferimento di strutture operative o professionalità in grado di assicurare la medesima attività oggetto dell'incarico ovvero l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura preposta, ad esempio perché la prestazione oggetto di incarico richiede conoscenze ed esperienze specifiche eccedenti le normali competenze del personale o per l'impossibilità di adeguato assolvimento dell'incarico da parte della struttura dell'Ente per mancanza di personale quantitativamente e/o qualitativamente idoneo; tale attività di accertamento deve avvenire a seguito di ricognizione riferita all'Ente effettuata tramite il Dirigente competente per la tematica del personale.
- c) L'incarico deve avere ad oggetto una specifica prestazione di natura temporanea e di elevata qualificazione e specializzazione.
In particolare, gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria intendendosi quale requisito culturale minimo richiesto il possesso di una Laurea Magistrale/Specialistica, di cui ad uno degli Ordinamenti Universitari vigenti (D.M. 509/99, D.M. 270/04), sempre coerente con l'oggetto dell'incarico medesimo, unitamente ad un percorso didattico universitario completo e definito formalmente dal rispettivo ordinamento, finalizzato alla specializzazione richiesta.
In deroga al requisito della qualificazione universitaria di cui al presente punto C) sono fatte salve le previsioni normative che, con riferimento a determinate tipologie di incarico, stabiliscono specifici requisiti di svolgimento dell'attività o particolari livelli di specializzazione.
- d) Il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e all'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione.
- e) Il limite di spesa è quello individuato nei documenti di programmazione dell'Azienda.

ART. 3 – REQUISITI

1. I soggetti affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento, oltre al possesso dei requisiti culturali e professionali di cui al precedente art. 2, non devono trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la pubblica Amministrazione, nonché in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati.
2. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura.
3. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dall'Amministrazione Comunale sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.
4. Nella determinazione di affidamento dell'incarico, si dovrà dare atto di avere verificato che non sussistono motivi in incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico.

ART. 4 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, in assenza di specifiche normative che definiscano le modalità di individuazione dell'incaricato, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Di norma si procede mediante pubblicazione di apposito avviso che deve contenere:
 - a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente, e il prodotto finale/risultato richiesto;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione ai sensi del precedente art. 2 comma 1 lett. C);
 - c) la durata e il luogo dell'incarico, le modalità di realizzazione del medesimo e le relazioni con l'Amministrazione; per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, va indicato il livello di coordinazione con la struttura del committente;
 - d) il compenso per la prestazione, correlato di tutte le informazioni necessarie quali la tipologia e la periodicità del pagamento nonché eventuali modalità e termini di rimborso delle spese;
 - e) termini e modalità di presentazione delle domande, eventuale data e luogo fissati per la verifica delle candidature;
 - f) criteri di valutazione e modalità selettive;
 - g) eventuali garanzie, cause di risoluzione e sospensione della prestazione;
 - h) struttura di riferimento e responsabile del procedimento.
3. L'avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda, all'albo dell'Azienda e negli albi eventualmente predisposti presso le sedi operative dell'Azienda per almeno 15 giorni.
4. Alla scadenza del termine assegnato le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte di una commissione appositamente nominata e composta, di norma, dal Direttore, dal responsabile del servizio interessato e da un esperto nella materia oggetto dell'incarico.

La commissione valuterà in particolare i titoli posseduti, le esperienze professionali, l'eventuale colloquio o prova attitudinale e gli altri elementi significativi e pertinenti all'incarico da affidare, privilegiando i risultati raggiunti in esperienze analoghe.
5. Delle operazioni selettive viene redatto apposito verbale o se ne dà atto nell'atto di conferimento dell'incarico; a tutti i candidati dovrà essere comunicato l'esito della selezione oppure in alternativa si procederà alla pubblicazione dell'esito sul sito Internet dell'Azienda.

ART. 5 – CONFERIMENTO DI INCARICHI IN DEROGA ALLA SELEZIONE PRECEDUTA DA APPOSITO AVVISO

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4 è ammesso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa preceduta da pubblico avviso ivi prevista, nei casi seguenti:

- a) l'affidamento può avvenire su base fiduciaria quando l'incarico ha ad oggetto una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", ad esecuzione istantanea che si esaurisce "una tantum", di importo complessivamente inferiore a Euro 5.000,00;
 - b) il conferimento di incarichi per i quali specifiche previsioni di legge o di regolamento stabiliscono procedure di affidamento particolari, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica (quali ad esempio l'individuazione degli esperti di gara, di concorso, di commissioni, ...);
 - c) il conferimento degli incarichi di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - d) quando, in esito all'esperimento della procedura comparativa, non vi sia stata alcuna manifestazione di disponibilità o non sia stata presentata alcuna candidatura appropriata; in tal caso nell'affidamento diretto non possono essere modificati in misura sostanziale le condizioni iniziali dell'incarico;
 - e) quando l'incarico riguardi attività di natura tecnica, artistica, culturale, scientifica e legale ritenute infungibili, con adeguata motivazione, per la specifica specializzazione richiesta per cui, secondo la valutazione del Direttore o del funzionario delegato e fatti salvi i presupposti per il conferimento sopra citati, può essere affidato unicamente ad un esperto individuato dallo stesso;
 - f) quando l'estrema urgenza, collegata alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge e risultante da eventi imprevedibili non imputabili all'Ente, non è compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa.
2. L'atto di affidamento deve in ogni caso fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche di cui al comma precedente e motivare, in caso di individuazione fiduciaria, la scelta dell'incarico evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento fiduciario.

ART. 6 – DISCIPLINARE DI INCARICO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Il Direttore o funzionario delegato che ha esperito la procedura per il conferimento di un incarico, do atto con propria determinazione delle risultanze della procedura comparativa oppure in caso di affidamento diretto individua l'incaricato.
2. I termini ed il contenuto dell'incarico vengono formalizzati in apposito disciplinare/lettera di incarico che regola il rapporto contrattuale tra le parti;
3. Tali atti, che dovranno essere sottoscritti dal Direttore o funzionario delegato del conferimento dell'incarico e dall'incaricato, dovranno riportare almeno i seguenti elementi: contenuto, natura e oggetto dell'incarico, modalità di svolgimento e criteri per il controllo della prestazione resa dall'incaricato, modalità di relazione con l'Amministrazione, prodotto finale richiesto, termine iniziale e finale, eventuali penali e cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.
4. L'incarico può essere prorogato solo per le limitate necessità di completamento del progetto/attività avviati.
5. L'incaricato non è assoggettato al potere direttivo del committente che stabilisce solo meri criteri generali ed istruzioni, in sede di disciplinare/lettera di incarico, per l'adempimento dell'obbligazione e per rendere la prestazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma.

6. L'incaricato, anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa, non può essere assoggettato ad un preciso regime orario né al sistema di rilevazione delle presenze nel luogo di lavoro; il tempo di lavoro deve sempre essere gestito dal collaboratore in modo autonomo, salvo la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione con l'organizzazione del committente.
7. Il committente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.

ART. 7 – PUBBLICITÀ E ALTRI ADEMPIMENTI

1. Per gli obblighi di pubblicità e gli ulteriori adempimenti connessi all'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna, anche di natura fiscale, previdenziale e assicurativa, si rinvia alle norme di legge vigenti, fra le quali in particolare l'inserimento nel sito web dell'Amministrazione degli elenchi dei collaboratori esterni con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la delibera di approvazione.